



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 11
Via Filippo Beroaldo, 34 – 40127 Bologna
Tel. 051/515110

A tutte/i i/ledocenti

All'Albo on line

Al Registro Elettronico con validità per tutto l'anno scolastico

OGGETTO: modalità di fruizione delle ferie per il personale docente

Premessa

Le ferie rappresentano un diritto fondamentale dei lavoratori, garantito dall'articolo 36 della Costituzione Italiana. Esse hanno lo scopo primario di consentire il recupero delle energie psicofisiche e, per questo motivo, sono considerate irrinunciabili e non monetizzabili, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge. Le ferie del personale scolastico è regolamentato dagli articoli 13 del CCNL 2006-2009, 35 e 38 e Dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL 2019-2021.

I. Personale docente a tempo indeterminato

I docenti a tempo indeterminato hanno diritto a:

- 32 giorni di ferie per anzianità superiore a 3 anni (anche con contratti a termine precedenti).
- 30 giorni di ferie per anzianità fino a 3 anni.
- 4 giorni di riposo aggiuntivi (c.d. Festività soppresse), da fruire obbligatoriamente entro il 31 agosto.

Maturazione: Le ferie maturano anche durante:

- Assenze retribuite per intero (maternità, congedi parentali, permessi retribuiti, legge 104, lutto, matrimonio).
- Assenze retribuite parzialmente (congedo parentale al 30%, malattia al 90% o 50%).

Si riducono invece durante aspettative non retribuite e congedo biennale legge 104/92. Giorno libero e settimana corta non incidono sulla maturazione.

Nel caso di docenti in regime di part-time, i giorni di ferie sono proporzionali alle giornate lavorate.

Fruizione: Le ferie si fruiscono principalmente nei periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari regionali (art. 1, comma 54, legge 22/2012), esclusi scrutini ed esami. È possibile fruire di massimo 6 giorni durante l'anno scolastico, con le stesse modalità dei permessi retribuiti (art. 13, comma 9, CCNL scuola e art. 15, comma 2, CCNL scuola). Si ricorda che anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche i docenti a t.i. devono in ogni caso fare esplicita richiesta di ferie.

Firmato digitalmente da OLGA MANNELLA



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 11
Via Filippo Beroaldo, 34 – 40127 Bologna
Tel. 051/515110 – www.ic11bo.it

Interruzione: Possibile per malattia superiore a 3 giorni o ricovero ospedaliero.

Rinvio: Possibile per esigenze di servizio o personali, o per malattia, entro l'anno scolastico successivo (art. 13, comma 10, CCNL scuola).

Monetizzazione: Non è generalmente consentita, salvo casi di decesso, malattia, infortunio o risoluzione del contratto per inidoneità fisica permanente e assoluta.

II. Personale docente a tempo determinato

La disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato ha subito significative modifiche negli ultimi anni. Di seguito, si riportano le principali fonti normative che regolano la materia.

1. Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013).

Art. 55: stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal tipo di contratto (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante il resto dell'anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata a un massimo di 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

2. Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

Art. 5, comma 8 (modificato dall'art. 54 della L. 228/2012): sancisce il principio generale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.

3. CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021.

Art. 38: modifica l'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.

4. Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021.

Chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruite è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, come:

- decesso;
- malattia e infortunio;
- risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta;
- congedo obbligatorio per maternità o paternità.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 11
Via Filippo Beroaldo, 34 – 40127 Bologna
Tel. 051/515110 – www.ic11bo.it

Inoltre, si richiama l'attenzione di tutto il personale docente supplente a Tempo Determinato sulle recenti sentenze della Corte di Cassazione (Ordinanza 19/03/2024, n. 9860 e Ordinanza 17/06/2024, n. 16715) e sulle sue rilevanti implicazioni per la gestione delle ferie.

In particolare è stato stabilito che il docente non perde il diritto all'indennità sostitutiva per non aver chiesto le ferie, **a meno che non sia stato invitato dal dirigente a goderne con esplicito avviso della perdita del diritto in caso contrario.**

Pertanto, alla luce di quanto sopra, si invita il personale docente supplente a tempo determinato a pianificare attentamente la fruizione delle proprie ferie, in conformità con le disposizioni sopra indicate. Si ricorda che la corretta gestione delle ferie è fondamentale non solo per il benessere del personale, ma anche per garantire l'efficienza e la continuità del servizio scolastico.

Per eventuali chiarimenti o casi particolari, si prega di rivolgersi all'ufficio del personale dell'istituto.

Modalità di fruizione delle ferie

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si forniscono le seguenti indicazioni operative:

Periodi di fruizione

I docenti supplenti a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, quali:

- vacanze natalizie;
- vacanze pasquali;
- ponti e festività;
- periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate).

Ferie durante l'attività didattica:

È possibile fruire di un massimo di 6 giornate di ferie durante il periodo di attività didattica, alle seguenti condizioni:

- le ferie devono essere state maturate
- la fruizione è subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

Il personale docente a tempo determinato dovrà produrre domanda di ferie secondo i criteri di cui sopra.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Olga Mannella

Firmato digitalmente da OLGA MANNELLA